

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E CONTROLLO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

tra

La REGIONE Liguria, di seguito denominata Regione, con sede in Piazza de Ferrari 1, 16100 Genova, codice fiscale e partita IVA n. 00849050109, rappresentata dal Dr. Matteo Felanda nato il 28 novembre 1972 a Genova (GE), domiciliato presso la sede dell'Ente in Piazza de Ferrari 1, Genova, che interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Tributi e staff della Direzione finanza, bilancio e controlli, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera di Giunta numero 105 del 13/02/2017

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17 luglio del 1945, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI.

premesso

1) che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;

2) che il Decreto Ministeriale n. 418/98 "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali", all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati

direttamente dalle regioni, “anche ricorrendo all’istituto giuridico dell’avvalimento”;

3) che l’art. 15 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) reca la disciplina generale degli accordi tra pubbliche amministrazioni.

4) che l’art 9 della L.R. n. 50/2012 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) stabilisce che la Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento di attività di interesse comune, degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, anche ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241/1990. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione, ove sono definite, in particolare, l’entità del ristoro dovuto all’ente avvalso, a fronte delle spese effettivamente sostenute dallo stesso, e la condivisione di compiti e responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune alle amministrazioni che si intende assolvere;

5) che la Regione attualmente gestisce in via diretta la tassa automobilistica;

6) che a tal proposito, la Regione ha già in essere un rapporto di collaborazione con l’Automobile Club Italia (di seguito denominato ACI, ente pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975, avente per scopo statutario, tra gli altri, l’attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legali, tributaria, assicurazione dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli), in ordine all’attività di riscossione mediante ATM (bancomat) e internet banking;

7) che l’ACI gestisce attività di controllo, recupero e assistenza con organizzazione propria e proprie tecnologie nelle Regioni Puglia, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e nelle due province Autonome di Trento e Bolzano e con tecnologie non proprietarie in Toscana; gestisce altresì le attività di assistenza sul territorio con propria organizzazione nelle Regioni Lombardia e Valle d’Aosta e Calabria.

- 8) che sussiste il perseguimento di obiettivi comuni di interesse pubblico, in termine di migliore assistenza al cittadino relativamente alle attività che lo riguardano, anche in relazione a quanto avviene nelle altre Regioni;
- 9) che vi è assenza di connotazione imprenditoriale in capo ai soggetti che intendono cooperare;
- 10) che le parti si impegnano ciascuno per le proprie competenze a rispettare le condizioni previste dall'art. 5 comma 6 punti a), b), e c) del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50;
- 11) che con delibera della Giunta Regionale n. 108 del 31/01/2014 è stata autorizzata la sottoscrizione di una convenzione di avvalimento tra la Regione Liguria e ACI in ordine alle attività di gestione e riscossione della tassa automobilistica regionale;
- 12) che la convenzione di cui al punto 11) è stata sottoscritta in data 12/02/2014 con durata triennale;
- 13) che ACI dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluridecennale in materia automobilistica e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali e che pertanto il rapporto di collaborazione di cui alla convenzione indicata al punto 12) si è dimostrato proficuo e che i risultati raggiunti devono essere positivamente valutati;
- 14) che sulla base dei risultati raggiunti si ritiene utile proseguire il rapporto di collaborazione tra Regione e ACI alle condizioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 50/2012 stipulando apposita convenzione, ove siano definite, in particolare, l'entità del ristoro dovuto all'ente avvalso, a fronte delle spese effettivamente sostenute dallo stesso, e la condivisione di compiti e responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune agli enti cooperanti che si intende assolvere;
- 15) che, trattandosi di un rapporto di collaborazione, le funzioni di direzione e controllo rimangono in capo alla Regione ed ACI sarà tenuta ad operare utilizzando i dati presenti sull'archivio nazionale o sull'archivio regionale delle tasse automobilistiche ed attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla Regione; le attività di manutenzione e aggiornamento della struttura informatica di base dell'archivio e dei relativi applicativi sono

di spettanza regionali e proseguono ad essere svolti dal gestore della rete informatica regionale, LIGURIADIGITALE Scpa;

16) che le attività per il cui esercizio la Regione si avvarrà di ACI sono principalmente riferite all'assistenza al contribuente ed alla riscossione del tributo dovuto – sia nella fase di interazione bonaria, che nella fase di recupero delle morosità accertate – alla correzione e aggiornamento dell'archivio regionale e alla gestione delle istanze di rimborso;

17) che ACI è disposto a garantire alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti;

18) Preso atto della nota del 26/01/2017 prot. n. 019/000160/17 , avente ad oggetto "Allegato economico alla convenzione tra la REGIONE LIGURIA e l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA per il periodo 2017/2019, con la quale ACI ha, tra l'altro, attestato i costi annuali a forfait della convenzione per gli anni citati;

19) che con delibera della Giunta Regionale n° 105 del 13/02/2017 è stato approvato lo schema di accordo convenzionale per il rapporto di avvalimento in questione, nel quale sono elencate nel dettaglio e disciplinate le attività per le quali la Regione intende avvalersi delle strutture di ACI.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Art. 1 - Attività oggetto della convenzione

1. Le attività per il cui esercizio la Regione Liguria si avvale di ACI sono le seguenti:

1.1 Riscossione e riversamento.

1.2 Gestione ordinaria e amministrativa del tributo:

A. Coordinamento e controllo delle delegazioni AC e delle Unità Territoriali ACI

- B. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti
- C. Attività di bonifica archivio su richiesta di parte o su richiesta della Regione
- D. Gestione delle istanze di rimborso
- E. Gestione pagamenti diretti sull'archivio regionale (caricamento bollettini postali off-line del conto corrente postale n. 7179).

1.3 Gestione attività precontenzioso, contenzioso e di supporto al recupero bonario e coattivo

- A. Produzione flussi
 - B. Attività in fase di accertamento
 - C. Attività in sede di recupero coattivo,
 - D. Correzione e aggiornamento archivio regionale,
 - E. Incasso avvisi di accertamento,
 - F. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti,
 - G. Contestazione delle pratiche trattate da ACI e supporto per l'attività di contenzioso tributario davanti alle commissioni tributarie.
2. La Regione si avvale di ACI nella sua complessiva struttura federativa di cui fanno parte gli Automobile Club di La Spezia, Genova e del Ponente Ligure e la società in house Aci Informatica.

1.1 Riscossione e riversamento

1.1.1 Riscossione

- 1 ACI garantisce la riscossione della tassa automobilistica direttamente attraverso Internet (Bollonet), ATM/Internet banking e mediante gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della L.264/91, affiliati agli Automobile Club provinciali (nel testo dette Delegazioni), ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del DM 418/98.
2. La riscossione attraverso ATM/Internet banking è regolamentata dalle specifiche amministrative e tecniche di cui all'allegato D).
3. ACI assicura un controllo puntuale sulle attività di riscossione, in particolare sulle operazioni di riscossione annullate.
4. A far data 01/04/2017 ACI garantisce la riscossione della tassa automobilistica per il tramite delle delegazioni AC, previa autorizzazione rilasciata dalla Regione Liguria, e contestualmente la Regione Liguria

revoca l'autorizzazione alla riscossione rilasciata alle singole delegazioni aderenti al polo telematico ACI.

5. ACI svolge l'attività di riscossione, per conto della Regione Liguria, anche utilizzando una delegazione "Virtuale" con proprio codice identificativo, dedicata a tale scopo, presso la Società Aci Informatica Spa.
6. Dalla stessa data ACI assume la gestione delle Delegazioni AC, compreso il rilascio delle autorizzazioni alla riscossione, gli aggiornamenti, le sospensioni e le revoche, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive impartite dalla Regione, in quanto compatibili con la sicurezza, l'organizzazione e la gestione del sistema di riversamento, come di seguito definito accentrato, e le prerogative riconosciute dalla Legge agli Studi di Consulenza in materia di riscossione delle tasse automobilistiche. Fornisce alla Regione l'elenco delle Delegazioni AC autorizzate ed i successivi aggiornamenti. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione alla riscossione potrà essere richiesta dalla Regione qualora siano accertati comportamenti difformi rispetto alle direttive impartite dalla Regione, lesivi dell'immagine dei due Enti o lesive dei diritti e delle prerogative dei contribuenti e in tutti i casi di reiterata errata applicazione delle disposizioni normative e amministrative vigenti nella gestione dei servizi di riscossione ad esse affidati. In ogni caso non potranno essere riabilitate alla riscossione le Delegazioni AC nei confronti delle quali sono in corso procedure di recupero da parte della Regione per il mancato riversamento alla stessa delle tasse automobilistiche incassate.
7. ACI provvede al servizio di riscossione direttamente tramite internet, con il servizio denominato "bollonet", e tramite ATM ed Internet Banking, mediante appositi contratti stipulati con gli Istituti di Credito aderenti, autorizzati ad operare a termine di legge e collegati con il. con l'archivio regionale delle tasse automobilistiche.
8. ACI, a decorrere dall'01.04.2017 con l'adozione del sistema di riversamento di seguito definito accentrato, garantisce l'attività di riscossione di cui sopra attraverso la presentazione di una polizza fideiussoria come previsto e regolamentato dall'art. 1.1.2 "riversamento".

1.1.2 Riversamento

1. Per le riscossioni della tassa automobilistica fatte dall'ACI e dalle Delegazioni AC, il modello di riversamento, con decorrenza 01.04.2017 transiterà dall'attuale, definito "diffuso", a quello di nuova istituzione, definito "accentrato" e garantito da ACI. Le Parti collaborano per garantire l'adozione di pratiche e procedimenti idonei a garantire la transizione dei sistemi nella massima sicurezza e garanzia reciproca.
2. ACI assicura e garantisce alla Regione il corretto riversamento delle tasse automobilistiche incassate dall'ACI e dalle Delegazioni AC, assumendo il relativo rischio di insolvenze, riassicurato dalle polizze fideiussorie rilasciate a proprio favore dalle Delegazioni AC e dal meccanismo di riversamento accentrato.
3. ACI autorizza la Regione Liguria a richiedere, mediante la procedura bancaria di addebito automatico SEPA direct debit nella sola forma di Business to business (B2B), l'ammontare dei pagamenti riscossi ed accentrati da ACI ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze 13/09/1999 e dai decreti regionali che regolano la materia
4. ACI a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, è tenuta a fornire, una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Liguria. Le condizioni di garanzia sono regolate secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Finanze del 13/09/1999 e secondo quanto previsto dai decreti regionali che regolano la materia.
5. Nel caso di mancato riversamento degli importi richiesti ad ACI a titolo di tassa automobilistica ordinaria, tramite la procedura Sepa, si applicheranno le disposizioni del Decreto Ministero delle Finanze 13/09/1999 e dai decreti regionali che regolano la materia.
6. ACI provvede ad effettuare le attività di gestione finanziaria e di riversamento degli incassi attraverso la propria società in house ACI Informatica.
7. Resta inteso che per l'attività di riscossione attraverso il nuovo sistema "accentrato" nessun onere potrà essere richiesto a Regione Liguria per qualsivoglia motivo ed eventuali modifiche informatiche, ai fini dell'invio dei

dati inerenti le riscossioni e la relativa connessione con l'archivio tasse automobilistiche regionale, dovranno essere a carico di ACI.

1.2. Gestione ordinaria e amministrativa del tributo

1.2.1 Coordinamento e controllo delle delegazioni AC e delle Unità Territoriali ACI.

1. ACI assicura la connessione telematica dei propri uffici provinciali, degli Automobile Club e delle delegazioni con l'archivio nazionale o, previa autorizzazione, con quello regionale, con le procedure di gestione della tassa automobilistica messe a disposizione dalla regione per le restanti attività previste nella presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive impartite dalla Regione; su richiesta motivata della Regione, provvede nei confronti della delegazione abilitata alla sospensione della connessione telematica necessaria per l'erogazione delle attività previste nella presente convenzione.

2. la sospensione della connessione telematica potrà essere richiesta qualora siano accertati comportamenti difformi rispetto alle direttive impartite dalla Regione o da ACI, lesivi delle immagini dei due enti o lesive dei diritti e delle prerogative dei contribuenti e in tutti i casi di reiterata errata applicazione delle disposizioni normative amministrative vigenti nella gestione dei servizi ad essi affidati.

1.2.2 Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti

1. L'ACI mediante le proprie Unità Territoriali e gli Automobile Club di cui al precedente articolo 1 comma 2 curano la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza diretta ai contribuenti distribuito sul territorio e in grado di assicurare dettagliate e corrette informazioni sia di carattere generale, in sede di pagamenti, sulle scadenze e gli importi delle tasse per singole tipologie di veicolo, sia di carattere specifico come la consulenza e l'assistenza relative alle posizioni fiscali e ai pagamenti.

2. Per le attività di cui al precedente comma alcun corrispettivo può essere richiesto all'utente;

3. La formazione ed addestramento delle Unità Territoriali e degli Automobile Club è garantita da ACI, che assicura la qualità del servizio sulla base degli indicatori di cui all'allegato B della presente convenzione.

4. Su richiesta della Regione e/o all'evidenziarsi di criticità relative alla modalità di istruzione e definizione di talune fattispecie di lavorazione l'ACI e la Regione concordano un piano straordinario di formazione ed addestramento.

5. L'assistenza ai contribuenti verrà inoltre garantita attraverso caselle di posta elettronica dedicate, un recapito telefonico ed un fax.

6. L'ACI adotta metodologie di monitoraggio e di controllo finalizzate alla uniformità di trattamento delle singole fattispecie nell'ambito delle Unità Territoriali e degli Automobile Club ed al continuo miglioramento qualitativo dei servizi erogati in favore dei contribuenti. A tal fine possono definirsi congiuntamente tra ACI e Regione interventi anche su un singolo ufficio provinciale o su un singolo Automobile Club, al fine di monitorare e verificare la corretta adozione delle istruzioni impartite dalla Regione in merito alle attività di assistenza da erogare.

1.2.3 Attività di bonifica archivio.

1. Gli Automobile Club di cui all'art. 1 comma 2 e l'ACI anche attraverso le proprie Unità Territoriali provvedono ad effettuare bonifiche del ruolo regionale delle tasse automobilistiche richieste direttamente dai contribuenti o attraverso gli Studi di Consulenza, nonché tutte le bonifiche che si rendano necessarie ai fini della riscossione. La documentazione prodotta dalla parte, utilizzata per l'effettuazione delle bonifiche sull'archivio regionale delle tasse automobilistiche di cui al comma precedente, è archiviata e messa a disposizione della Regione.
2. Le istanze ricevute dagli Automobile Club e da ACI dovranno essere formalmente riscontrate mediante l'apposita modulistica automaticamente prodotta dall'applicativo regionale o con modulistica propria dell'ACI.

1.2.4 Gestione delle istanze di rimborso

1. Gli Automobile Club di cui al precedente art. 1 comma 2 e l'ACI anche tramite le proprie Unità Territoriali ricevono e definiscono le istanze dei

contribuenti dirette ad ottenere il rimborso totale o parziale del tributo, rilasciando apposita ricevuta.

2. L'Unità Territoriale e l'Automobile Club ricevono, protocollano e istruiscono la pratica utilizzando le procedure messe a disposizione dalla Regione, entro 45 giorni dal ricevimento:

- in caso di rigetto delle istanze di rimborso comunicano ai contribuenti, e per conoscenza alla Regione i provvedimenti di diniego.
- in caso di documentazione insufficiente producono, stampano e postalizzano le lettere di richiesta di integrazione della documentazione ai fini dell'ottenimento del rimborso;
- in caso di accoglimento dell'istanza la pratica viene inoltrata a Regione cui rimane la competenza dell'avvio delle procedure amministrativo/contabili propedeutiche all'erogazione dei rimborsi ai contribuenti.

1.2.5 Acquisizione dei versamenti postali off line sull'archivio regionale

1. ACI provvede alla acquisizione, direttamente sull'archivio regionale, dei versamenti delle tasse automobilistiche regionali effettuati con bollettini di conto corrente postale off line utilizzando le procedure messe a disposizione dalla Regione.

1.3 Gestione attività di precontenzioso, contenzioso e di supporto al recupero bonario e coattivo

1. L'attività richiesta ad ACI dalla Regione Liguria consiste:

- nell'invio ai contribuenti delle tipologie di atti successivamente descritte e nella riscossione e successiva rendicontazione alla Regione dei versamenti effettuati dai destinatari degli atti medesimi;
- nell'attività di assistenza ai contribuenti per la trattazione degli avvisi bonari, degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento emesse in materia di tassa automobilistica;
- nell'esame di detti avvisi atti e cartelle e ad effettuare conseguentemente correzioni, annullamenti e sgravi ai contribuenti che ne abbiano diritto.

2. La Regione Liguria, a sua discrezione, deciderà quali atti inviare al contribuente, pertanto non saranno necessariamente avviate tutte le tipologie di atti relativi al recupero, ma potranno essere svolte alternativamente le procedure di avviso bonario/avviso di accertamento, ferma restando la fase di riscossione coattiva mediante cartelle.

3. Le tipologie degli atti sono le seguenti:

avviso bonario;

avviso di accertamento;

cartelle di pagamento.

1.3.1 Produzione flussi

1. La Regione fornisce ad ACI i flussi contenenti l'elenco all'individuazione dei contribuenti che risultano in posizione irregolare con il pagamento della tassa automobilistica regionale.
2. ACI mette a disposizione competenze ed esperienza consolidata nell'applicazione di metodi, tecniche e tecnologie di Data Quality volte alla bonifica dei dati. ACI si impegna a fornire alla Regione Liguria riscontri puntuali - in base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico – relativi ai veicoli che la Regione intende controllare (veicoli interessati da avvisi bonari, accertamenti o altre posizioni che riterrà opportuno).

1.3.2 Produzione e spedizione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di recupero bonario e/o accertamento

1. L'ACI provvederà, su richiesta della Regione, ad inviare, entro un termine predeterminato, ai contribuenti che risultino non in regola con il pagamento:

- un invito al pagamento, denominato ai fini interni "Avviso Bonario", con il quale si invitano i contribuenti alla regolarizzazione, della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione;

- una comunicazione formale di accertamento dell'irregolarità della posizione, denominata "avviso di accertamento", invitandoli alla regolarizzazione della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione;
2. Prima della spedizione dell' "Avviso bonario" e/o "Avviso di accertamento" ACI provvederà alla trasmissione, anche attraverso posta elettronica, di un modello di avviso selezionato su un campione significativo di posizioni irregolari, denominata "Prova Stampa".
 3. Entrambi i testi saranno previamente concordati ed il testo definitivo sarà validato da Regione.
 4. ACI, ricevuto il nulla-osta sulle "Prove stampa" da parte della Regione, provvederà alla stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi:
 - l'avviso bonario, contraddistinto da un codice partita alfanumerico univoco per ogni targa da trattare, sarà postalizzato, su carta cointestata ACI Regione Liguria, attraverso posta ordinaria entro i termini indicati nell'allegato tecnico, di cui all'art. 3, lett. B della presente convenzione, considerato parte integrante della medesima;
 - l'avviso di accertamento, contraddistinto da un codice partita alfanumerico univoco per ogni targa da trattare, sarà postalizzato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento e/o atto giudiziario, entro i termini indicati nell'allegato tecnico di cui all'art. 3, lett. B della presente convenzione, considerato parte integrante della medesima;
 5. Gli avvisi bonari e/o gli avvisi di accertamento dovranno contenere, su indicazione della Regione, un bollettino MAV o un bollettino postale precompilato con l'importo totale da versare. Il bollettino MAV o il bollettino postale preintestato dovranno riportare, altresì, lo stesso codice partita univoco contenuto nell'atto, come meglio formulato nell'allegato tecnico di cui all'art. 3, lett. C della presente convenzione.
- Tramite tale codice la rete delle Delegazioni AC e di eventuali ulteriori soggetti autorizzati dalla regione, potranno effettuare l'incasso dell'importo indicato nell'atto attraverso la procedura di riscossione denominata "riscossione a lista".

6. In relazione all'Avviso di accertamento ACI, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi previa comunicazione alla Regione, gestisce e cura direttamente:

- la notificazione degli avvisi di accertamento mediante spedizione in forma di raccomandate con avviso di ricezione e/o strumenti equivalenti, monitoraggio e rendicontazione delle attività, ed archiviazione ottica, delle ricevute di avvenuta consegna ai contribuenti;
- la rinotificazione degli avvisi di accertamento eventualmente non recapitati ai destinatari nel primo passaggio, nelle forme di cui al punto precedente;
- la comunicazione al contribuente intestatario dell'avviso di accertamento di avvenuta consegna a soggetto diverso dall'intestatario, nella forma delle raccomandate con avviso di ricezione e/o strumenti equivalenti, con monitoraggio e rendicontazione delle attività, ed archiviazione ottica delle ricevute di avvenuta consegna della comunicazione;
- la comunicazione al contribuente intestatario dell'avviso di accertamento di giacenza in deposito dell'atto in caso di mancata notificazione, nella forma delle raccomandate con avviso di ricezione e/o strumenti equivalenti, con monitoraggio e rendicontazione delle attività, ed archiviazione ottica delle ricevute di avvenuta consegna della comunicazione;
- la conservazione ottica delle relate di ricezione degli avvisi di accertamento con firma del destinatario e degli esiti di notifica

7. Con la sottoscrizione della presente convenzione ACI è autorizzata ad effettuare in nome e per conto di Regione le notifiche di cui al precedente punto 6.

8. Nel caso in cui Regione decida di inviare ai contribuenti avviso di accertamento, le spese di notifica e postali sono a carico di Regione.

9. Al fine di procedere al rimborso degli oneri di notifica e postali, ACI dovrà trasmettere a Regione la certificazione rilasciata dall'erogatore dei servizi di notifica e recapito contenente il numero di raccomandate spedite e il relativo costo complessivo. I costi per stampa, imbustamento, ritiro del cartaceo di corrispondenza presso l'indirizzo operativo all'uopo indicato da ACI, rendicontazione esiti, archiviazione fisica ed ottica delle immagini, sostenute da ACI, sono esplicitati nel successivo art. 12. Gli oneri postali e

di notifica di cui sopra saranno quelli in vigore alla data di invio del predetto avviso di accertamento.

1.3.3 Lista negativa

1. Entro un termine stabilito dalla Regione Liguria, ACI si impegna a fornire l'elenco dei soggetti che non hanno provveduto al pagamento degli avvisi bonari e/o avvisi di accertamento, con le modalità informatiche indicate nell'allegato tecnico, di cui all'art. 3, lett. B della presente convenzione.

1.3.4 Formazione ruoli esecutivi e consegna degli stessi all'Agente della riscossione

1. L'ACI, terminata la fase di accertamento, individua le posizioni da iscrivere nei ruoli esecutivi, secondo le modalità informatiche previste nell'allegato tecnico di cui all'art. 3, lett. B della presente convenzione.

2. ACI si impegna a mettere a disposizione la propria rete informatica al fine di rendere possibile le operazioni di discarico totale o parziale delle cartelle di pagamento oggetto di revisione attraverso i servizi web resi disponibili dal concessionario della riscossione.

1.3.5 Correzioni ed aggiornamenti

1. Oltre alle bonifiche di cui al precedente punto 1.2.3., gli Automobile Club di cui all'articolo 1, comma 2 ed ACI provvederanno, a seguito di contestazione di parte ad effettuare, attraverso le proprie Unità Territoriali tutte le correzioni d'archivio che si renderanno necessarie per la lavorazione degli avvisi bonari, degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento.

2. La documentazione prodotta dalla parte, utilizzata per l'effettuazione degli aggiornamenti sull'archivio regionale delle tasse automobilistiche di cui al comma precedente, è archiviata otticamente e messa a disposizione della Regione da ACI.

1.3.6 Riscossione/pagamento degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento

1. ACI e Regione collaborano per assicurare al cittadino la massima capillarità e accessibilità ai servizi di incasso degli avvisi bonari e degli atti di accertamento, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche di rendicontazione, acquisizione dei versamenti e riversamento stabili dalla Regione.

2. A tal fine ACI, oltre ad incassare gli avvisi bonari e gli atti di accertamento con il MAV o con il bollettino postale preintestato, secondo le disposizioni regionali, potrà abilitare alla riscossione gli Automobile Club provinciali, delegazioni AC e, previa autorizzazione regionale, anche le reti terze costituite da Studi di Consulenza (operatori professionali regolamentati dalla legge 264/1991) anche raggruppate in associazioni e/o società.

3. La riscossione sarà effettuata sulla base degli importi, delle sanzioni, degli interessi e delle eventuali spese di notifica indicati nell'atto.

4. ACI provvederà a mettere a disposizione della Regione i dati sulle riscossioni di cui al presente articolo in formato magnetico ogni 10 giorni.

5. Tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti inviati alla regolarizzazione a seguito di emissione di "avvisi bonari" e/o "avvisi di accertamento" oggetto dell'attività di recupero, dovranno essere riversati sul conto della tesoreria regionale negli stessi 10 giorni del rendicontazione di cui al punto 4.

1.3.7 Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti durante la fase bonaria, di accertamento e ruolo

1. Gli Automobile Club di cui all'art. 1 comma 2 e l'ACI anche attraverso le proprie Unità Territoriali, avvalendosi delle procedure di gestione messe a disposizione dalla Regione, si impegnano dietro rilascio di apposita ricevuta a:

- ricevere le istanze di autotutela presentate dai contribuenti ai quali sono pervenuti richieste di pagamento della tassa automobilistica;
- curare tutte le attività di assistenza ai contribuenti per la trattazione degli avvisi bonari, degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento emesse in materia di tassa automobilistica;

- procedere all'esame di detti avvisi atti e cartelle ed effettuare conseguentemente annullamenti e sgravi ai contribuenti che ne abbiano diritto;
- comunicare ai contribuenti, con nota scritta e motivata, l'esito dell'esame delle contestazioni promosse. In base alla tipologia di avviso trattato la nota riporterà la dicitura "Esito avviso bonario", "Esito avviso accertamento" ovvero "Esito cartella di pagamento";
- effettuare l'istruttoria delle pratiche in tempi brevi e comunque entro i termini stabiliti da Regione ed indicati nell'allegato tecnico di cui all'art. 3, lett. B della presente convenzione, considerato parte integrante della medesima;
- provvedere all'archiviazione ottica della documentazione presentata dal contribuente. ACI si impegna a mettere a disposizione, su richiesta della Regione, la predetta documentazione.

2. Le attività di cui sopra vengono svolte secondo le seguenti modalità:

Gestione e trattazione degli avvisi bonari:

- a) in sede di front-office, gli uffici ACI, forniranno un servizio di assistenza e informazioni ai contribuenti. Tale servizio sarà anche prestato in via telefonica, fax o e-mail, con l'utilizzo di numeri di telefono, fax e caselle di posta elettronica dedicati.
- b) In sede di back-office, gli Automobile Club di cui all'art. 1 comma 2 e l'ACI anche attraverso le proprie Unità Territoriali, provvederanno a trattare le istanze di annullamento e di riliquidazione presentate agli sportelli o pervenute per posta, fax, e-mail. Le pratiche più complesse saranno istruite mediante l'esame e la valutazione della documentazione presentata. L'annullamento, la modifica o la conferma dell'avviso bonario verranno effettuati sulla base delle linee guida stabilite e concordate con la Regione Liguria. I dati relativi alla trattazione ed agli esiti delle istanze verranno opportunamente inseriti nella banca dati della tassa automobilistica regionale ai fini del suo aggiornamento.

Gestione e trattazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento:

- a) Gli Automobile Club di cui all'art. 1 comma 2 e l'ACI anche attraverso le proprie Unità Territoriali svolgeranno, per la trattazione di tali atti, un'attività del tutto analoga a quella prevista per gli "avvisi bonari". L'attività di back-office, condotta in autotutela, avrà il suo termine nell'emissione di provvedimenti formali, tanto in caso di annullamento e/o modifica degli atti emessi da Regione, quanto in caso di diniego.
- b) L'ACI, a seguito dell'esame delle cartelle di pagamento, invia una lettera di comunicazione ai contribuenti, denominata "Esito cartella di pagamento", dell'avvenuto scarico totale o parziale e dell'eventuale importo residuo ancora da corrispondere.
- c) Al fine di favorire lo scambio di comunicazioni tra ACI e Regione, viene istituita una casella di posta elettronica dedicata, attraverso la quale ACI potrà sottoporre a Regione i casi di particolare complessità.

1.3.8 Contestazione delle pratiche trattate da ACI e supporto all'attività per il contenzioso tributario davanti alle commissioni tributarie.

1. Qualora i contribuenti contestino in via extra giudiziale ovvero impugnino giurisdizionalmente gli atti trattati dagli uffici ACI, questi ultimi provvederanno a mettere a disposizione i relativi fascicoli, corredandoli di una relazione, alla Regione Liguria che curerà direttamente la fase di costituzione in giudizio ai sensi di legge.

2. Su richiesta della Regione Liguria, l'ACI si impegna a mettere a disposizione la documentazione in possesso al fine supportare la difesa dell'ente impositore.

Art. 2 - Oneri a carico del contribuente

1. Per le attività comprese nella presente convenzione, ad eccezione delle attività di riscossione, ACI e gli Automobile Club di cui all'articolo 1, comma 2, non possono prevedere ulteriori oneri a carico del contribuente.

2. Per le attività di riscossione di cui all'articolo 1, comma 1, punto 1.1 si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 – Allegati

La presente convenzione comprende gli allegati A, B e C che ne sono parti integranti e sostanziali e che specificamente definiscono:

Allegato A) Allegato Economico.

Allegato B) Allegato tecnico attività di invio e riscossione delle morosità relative alla tassa automobilistica regionale

Allegato C) tracciati record di rendicontazione e trasmissione dati;

Allegato D) Allegato tecnico/amministrativo riscossioni ATM/INTERNET BANKING

Art. 4 - Organizzazione e modalità di espletamento delle attività

1. L'ACI si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa.
2. Per l'espletamento di tali servizi, l'ACI utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee a fornire, all'utenza, adeguata assistenza e informazione all'atto del pagamento, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario, indotto da errori involontari commessi da parte dei contribuenti, compatibilmente con i dati disponibili sulle banche dati e con le procedure emesse dalla Regione.
3. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'ACI si avvarrà di personale specializzato, espressamente deputato a tali servizi, facente parte della propria organizzazione centrale e periferica, dei punti di servizio dislocati sul territorio regionale e nazionale e di propri fornitori di service, nella misura e nei termini di volta in volta ritenuti necessari.
4. Ogni ampliamento della rete di gestione dei servizi a soggetti esterni agli Automobile Club di cui all'art. 1 comma 2 e ad ACI sarà assoggettato alla previa autorizzazione della Regione ed alle disposizioni della presente convenzione.

5. I servizi assicurati, sulla base del comma precedente, da soggetti giuridici esterni alla federazione ACI, sono erogati alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste dalla presente convenzione.
6. Gli Automobile Club di cui all'art. 1 comma 2 e l'ACI garantiranno un'apertura giornaliera al pubblico, delle proprie strutture, adeguata alle esigenze del servizio, concordando eventualmente con la Regione orari di apertura straordinaria senza ulteriori oneri a carico della Regione, in ragione a particolari criticità che dovessero manifestarsi nel calendario delle attività di recupero e di riscossione.
7. Per migliorare l'accessibilità ai servizi, fermo quanto previsto nel comma precedente, l'Automobile Club di Genova in quanto operante all'interno del maggiore bacino d'utenza della Regione, garantirà una apertura al pubblico continuativa senza chiusura tra la fascia di erogazione mattutina e quella pomeridiana. I maggiori costi del Servizio sono ricompresi nel rimborso forfettario di cui al successivo articolo 12.

Art. 5 – Controlli

1. La Regione provvederà ad organizzare attività di controllo sui servizi affidati con la presente convenzione. Tali attività riguarderanno sia la rispondenza del servizio agli standard definiti negli allegati, sia le modalità di svolgimento del servizio, in relazione ai rapporti con i contribuenti.
2. L'ACI agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate dalla Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con struttura e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate.
3. Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inviate formalmente dall'ACI alla Regione Liguria, a mezzo lettera raccomandata.
4. In ogni caso ACI e la Regione favoriscono l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione per garantire tempestività d'informazione ed economicità nella gestione dei servizi resi nell'ambito della presente convenzione.

Art. 6 - Obblighi a carico dell'ACI

1. L'ACI, si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sul posto di lavoro e di protezione dei dati personali.
2. Le cause di forza maggiore sollevano l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a dare immediata notizia al dirigente del Settore tributi e staff della Direzione finanza, bilancio e controlli, con il mezzo più rapido (posta elettronica o fax) non appena abbia conoscenza di tali eventi.
3. È fatto obbligo ad ACI di operare nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. ACI, nei limiti degli applicativi messi a disposizione dalla Regione per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione, dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire un trattamento automatizzato dei dati personali e/o sensibili secondo i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge. ACI si impegna altresì espressamente a non divulgare o comunicare i dati trattati ed a utilizzarli esclusivamente al fine di adempiere le attività previste in questa convenzione per la gestione delle tasse automobilistiche.
5. Le parti si impegnano a rispettare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dalla Legge sopra indicata, assumendo, rispettivamente ognuno per il trattamento al suo interno eseguito, la qualità di titolare del trattamento dei dati.
6. La Regione Liguria in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina ACI responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del citato decreto.
7. In caso di inosservanza di quanto sopra la Regione Liguria ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione e di richiedere il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

8. ACI provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
9. ACI provvederà alla nomina di almeno due responsabili, oltre a quelli previsti dall'art. 17 (Commissione Paritetica), che dovranno relazionarsi con Regione per assicurare il corretto svolgimento dei servizi affidati con la presente convenzione con particolare attenzione alla risoluzione delle problematiche che si verificheranno;
10. Entro il termine del 31 marzo ACI presenterà una relazione, che esponga sia i risultati conseguiti che le criticità emerse ed i controlli effettuati nell'anno solare precedente. Sulla base di tale relazione ACI e Regione discuteranno le eventuali modifiche alla convenzione e alle istruzioni operative fornite agli uffici.

Art. 7 - Obblighi a carico della Regione

1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione le proprie strutture in relazione alle specifiche competenza e provvederà a nominare due responsabili che dovranno relazionarsi con le strutture dell'ACI e assicurare anche quanto previsto al successivo comma.
2. La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità dei dati e delle procedure di gestione software necessari allo svolgimento dei servizi affidati ad ACI con la presente Convenzione.
3. I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della d.lgs. 196/03. Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'ACI è autorizzata al trattamento dei dati connessi all'attività oggetto della convenzione, adottando le misure di sicurezza previste dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La Regione si impegna a mantenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.

Art. 8 - Decorrenza e durata della Convenzione

1. Il rapporto di Convenzione decorre dal 13 febbraio 2017 ed ha durata triennale.
2. Il rapporto e gli effetti anche economici della presente convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi costi di esercizio.

Art. 9 - Modificazioni delle attività

1. La Regione si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione, rinuncia, di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
2. In caso di rinuncia ad una o più attività, saranno diminuiti i corrispettivi dovuti ad ACI della relativa quota parte di costo corrispondente, come risultante dal quadro economico concordato tra le parti.
3. In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività della presente Convenzione si procederà ad una separata ridefinizione dei costi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui al successivo articolo 18.

Art. 10 - Modifiche normative

1. Nell'ipotesi di modificazioni normative che abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzioni, sulle modalità di gestione, o sulle modalità di erogazione dei servizi previsti nella presente convenzione le parti concorderanno nuovi corrispettivi, ricorrendo, ove necessario alle procedure di cui all'art. 17.

Art. 11 - Formazione ed aggiornamento del personale

1. La Regione e l'ACI collaborano, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l'aggiornamento costante del personale ACI adibito alla gestione delle tasse automobilistiche.

Art. 12 –Rimborso costi di esercizio

1. I costi di esercizio forfettari a copertura delle spese vive sostenute e da sostenere per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, conformemente a quanto espressamente attestato da ACI nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, è stabilito in euro 822.186,00 oltre IVA per ogni anno solare.
2. Per il servizio di predisposizione, stampa, imbustamento, ritiro del cartaceo di corrispondenza presso l'indirizzo operativo all'uopo indicato da ACI, rendicontazione esiti, archiviazione fisica ed ottica delle immagini degli avvisi bonari e degli Atti di Accertamento postalizzati con raccomandata A/R, il livello di servizio garantito è il seguente: il numero massimo di avvisi bonari e atti di accertamento prodotti sarà 190.000.
3. Oltre tale percentuale per ogni avviso bonario o atto di accertamento in più prodotto il costo è di € 0.85, è da intendersi al netto dell'IVA, che verrà applicata, se e quando dovuta, ed è onnicomprensivo di tutte le spese dirette ed indirette che l'ACI possa sostenere per l'espletamento delle attività affidate con la presente convenzione.
4. Il costo di postalizzazione degli avvisi bonari è a carico di ACI, fatto salvo l'eventuale adeguamento dovuto al mutare delle tariffe postali.

5. Qualora la Regione opti per l'utilizzo del MAV i costi del servizio di incasso e rendicontazione e distruzione dei MAV, sono a carico della Regione.
6. Qualora la Regione opti per l'utilizzo con gli Avvisi Bonari del bollettino di conto corrente postale, i costi di apertura e tenuta del conto e di rendicontazione dei versamenti sono a carico di ACI, fatto salvo l'eventuale adeguamento delle tariffe postali.
7. Qualora la Regione opti per l'invio degli avvisi di accertamento con raccomandata A/R i costi del servizio di recapito e notifica sono a carico della Regione.
8. Qualora la Regione opti per l'invio degli avvisi di accertamento, mediante atto giudiziario i costi del servizio di recapito e notifica sono a carico della Regione; in tal caso per i servizi di cui al comma 2, ad ACI è riconosciuto in aggiunta al corrispettivo ivi previsto un ulteriore corrispettivo per ogni atto emesso di € 0.35 oltre IVA.
9. I costi di cui ai commi precedenti sono soggetti a rivalutazione annuale a decorrere dal 1 gennaio 2018 secondo la percentuale rilevata dall'ISTAT dei prezzi al consumo rilevati nel mese di ottobre dell'anno precedente. Le tariffe postali potranno essere oggetto di aggiornamento in base ai prezzi praticati dal fornitore.

Art. 13 - Modalità di fatturazione e pagamento

1. Gli oneri di esercizio di cui all'art. 12, comma 1, come sopra dedotti saranno corrisposti ad ACI entro l'anno di riferimento, in due soluzioni semestrali.
2. Eventuali fatturazioni per servizi eccedenti i volumi per le attività a forfait di cui all'art. 12, comma 3, saranno effettuate separatamente, previa fornitura di report analitico.
3. Le fatture sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di emissione. I costi del servizio postale di recapito/notifica di cui al precedente art. 1, comma 1.3.2 sono a carico della Regione ed anticipati ad ACI sulla base delle elaborazioni di calcolo e dei report messi a disposizione della Regione da ACI, e consuntivate come da distinte postali messe a disposizione da ACI a termine attività.

Art. 14 - Rapporti tra gli Enti, rappresentanza, direzione lavori

1. La Regione e l'ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.
2. A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ACI indica quale referente Direttore del Servizio Gestione Tassa Automobilsitica.
4. Al referente di cui al precedente comma 3 è affidato il compito di effettuare il costante monitoraggio e la verifica delle attività oggetto di convenzione e di segnalare alla Regione eventuali situazioni non rispondenti ai principi di gestione delle attività - come sopra stabiliti - alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali anomalie saranno tempestivamente segnalate alla Regione, mediante comunicazione scritta ai Referenti nominati dalla Regione.
5. Il referente della Regione é il Dirigente del Settore Tributi e Staff della Direzione Finanze Bilancio e Controlli.

Art. 15 - Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

1. Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, la Regione, metterà a disposizione, in via non esclusiva, i mezzi hardware e le funzionalità software necessarie.
2. Le funzionalità, la relativa documentazione, e ogni altro oggetto fornito sono di proprietà esclusiva della Regione Liguria che ne ha piena e incondizionata disponibilità.
3. Sarà cura di Regione Liguria garantire la piena disponibilità del servizio secondo i parametri previsti con il gestore del proprio sistema informatico (LIGURIADIGITALE).
4. Eventuali programmi di proprietà ACI che dovessero essere installati sui sistemi di Regione Liguria, di suoi enti o intermediari della riscossione,

dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva e gratuita per il solo tempo di durata della convenzione.

Art. 16 - Inadempienze contrattuali

1. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

2. Qualora ACI non ottemperi alla richiesta, la Regione sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista.

3. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà interrompere la convenzione entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

4. Resta fermo il principio che se uno o più servizi convenzionati saranno temporaneamente interrotti per inadempienze dell'ACI, i corrispettivi relativi ai servizi saranno decurtati in misura proporzionale, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

5. Le controversie che dovessero insorgere tra ACI e Regione sono sottoposte per il tentativo di risoluzione preliminare alla commissione paritetica di cui al successivo art. 17.

Art. 17 - Commissione paritetica

1. Al fine della migliore conduzione del rapporto collaborativo di cui alla presente convenzione la regione costituisce una commissione paritetica composta da quattro membri (due nominati dall'ACI, due dalla Regione). In relazione all'ordine del giorno potranno partecipare ai lavori della commissione, ma senza diritto di voto, rappresentanti di Liguriadigitale o ACI informatica.

2. La Commissione paritetica:

- svolge le attività di monitoraggio relative alla determinazione dei flussi informatici di cui al punto 1.2.1 dell'art. 1 della presente convenzione;

- valuta e propone la soluzione in via bonaria dei possibili conflitti tra le parti;
- propone miglioramenti organizzati e ottimizzazione procedurali finalizzate al miglioramento delle prestazioni per i cittadini ed al contenimento dei costi gestionali, amministrativi e di accesso ai servizi;
- definisce entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, i livelli di prestazione dei servizi, gli indicatori e le eventuali azioni correttive, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi previsti in convenzioni.

3. Assume la presidenza della commissione paritetica il Dirigente del Settore Tributi e Staff della Direzione Finanze Bilancio e Controlli della Regione Liguria.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Genova con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 19 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Art. 20 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

La presente convenzione che consta di pagine totali 27 e relativi allegati B C e D è redatta in numero 4 originali ad un unico effetto.

Letta, approvata e sottoscritta in Genova li

Per la Regione Liguria

Per l'Automobile Club d'Italia
